m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0119043.23-05-2025.h.12:52

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: **Personale ATA** – Contratti di supplenza – **Proroghe**.

Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi (da ultimo: nota prot. 74742 del 24 maggio 2024, allegata).

Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.

Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull'ordinato avvio dell'anno scolastico (es. adempimenti legati all'aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).

Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione e
del Merito
23.05.2025
11:26:54
GMT+01:00

Scheda di OrizzonteScuola

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha **ricordato** le condizioni e le modalità con cui è possibile **richiedere la proroga** dei contratti di supplenza per il personale ATA nel corso dell'attuale anno scolastico. Le indicazioni **fanno riferimento** a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000, e **riprendono** le istruzioni già **fornite** nella nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556, e nelle successive reiterazioni, inclusa la più recente del 24 maggio 2024, prot. 74742.

Condizioni per la richiesta

Le proroghe dei contratti **possono essere attivate** esclusivamente in presenza di una "effettiva necessità". Questa condizione si verifica quando non risulta possibile **assicurare il regolare funzionamento** dei servizi scolastici attraverso l'impiego di personale a tempo indeterminato o di supplenti annuali già in servizio.

Iter di autorizzazione

Le richieste, debitamente **motivate**, devono **essere trasmesse** agli Uffici Scolastici Regionali competenti, che **provvederanno** alla necessaria autorizzazione. I dirigenti scolastici sono tenuti a **specificare le ragioni** della proroga, documentando le circostanze che ne **giustificano** l'adozione.

Casi ammessi di proroga

Le motivazioni possono **riguardare**:

- lo svolgimento degli esami di stato;
- il recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado;
- situazioni eccezionali che potrebbero **compromettere** il regolare svolgimento dei servizi scolastici, come l'aggiornamento delle graduatorie o lo svolgimento di procedure concorsuali in corso.